

## CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 - 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche "Sogei")

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 *bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- b) l'art. 4, comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che *"(...)Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi"*;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 *ter* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti -



nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei.

- d) in forza di tutto quanto precede , Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura, a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse di Sogei, per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: \_\_\_\_\_;
- i) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- j) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), definisce in



modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Sogei, nell'interesse proprio e/o dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto, nonché nei relativi Allegati:

a) fornitura di componenti per il cablaggio della rete dati (di seguito, per brevità, anche "Sistema") e segnatamente:

##### *[LOTTO 1]*

- 1) Cassetto KRONE/TE OM4 2 x MTP - LC per 24 fibre;
- 2) Bretella in Fibra Ottica OM4 duplex con connettori LC-LC e sistema di tracciatura "Tracerlight" del produttore KRONE/TE di diverse lunghezze;
- 3) Accessori KRONE/TE;

##### *[ovvero LOTTO 2]*

- 1) Armadio rack 19" da 45U a 47U, profondo 1000mm, di larghezza 800mm;
- 2) Armadio rack 19" da 45U a 47U, profondo 1200mm, di larghezza 800mm;
- 3) Bretella in Fibra Ottica monomodale 9/125 duplex con connettori LC-LC di diverse lunghezze;
- 4) Bretella in Fibra Ottica monomodale 9/125 duplex con connettori SC-LC di diverse lunghezze;
- 5) Bretella in Fibra Ottica monomodale 9/125 duplex con connettori SC-SC di diverse lunghezze;
- 6) Bretella in Fibra Ottica multimodale 62,5/125 duplex con connettori LC-LC di diverse lunghezze;
- 7) Bretella in Fibra Ottica multimodale 62,5/125 duplex con connettori SC-LC di diverse lunghezze;
- 8) Bretella in Fibra Ottica multimodale 62,5/125 duplex con connettori SC-SC di diverse lunghezze;
- 9) Bretella in Fibra Ottica OM4 duplex con connettori SC-LC di diverse lunghezze;



- 10) Bretella in Fibra Ottica OM4 duplex con connettori LC-LC di diverse lunghezze;
  - 11) Bretella in Fibra Ottica OM4 duplex con connettori SC-SC di diverse lunghezze;
  - 12) Cassetto ottico OM4 2 x MTP - LC per 24 fibre;
  - 13) Cavo S/FTP Cat. 6A conduttore interno solido;
  - 14) Bretella S/FTP Cat. 6A RJ45 di diverse lunghezze;
  - 15) Cavo array MTP - LC 12 Fibre OM4 - MTP female breakout LC almeno di 45 cm, di diverse lunghezze;
  - 16) Cavo array MTP - LC 12 Fibre OM4 - MTP male breakout LC almeno di 45 cm, lungo 3 metri;
  - 17) Cavo array MTP - SC 12 Fibre OM4 - MTP female breakout SC almeno di 45 cm, di diverse lunghezze;
  - 18) Cavo array MTP - SC 12 Fibre OM4 - MTP male breakout SC almeno di 45 cm, lungo 3 metri;
  - 19) Cavo Trunk 12 Fibre OM4 pre-terminato MTP(F) - MTP(F) di diverse lunghezze;
  - 20) Chassis da almeno 3 RU fino ad un massimo di 5 RU per contenimento cassette MTP-MTP e MTP-LC;
  - 21) Chassis da 1 RU per contenimento Cassette MTP-MTP e MTP-LC;
  - 22) Passacavi orizzontali standard 19 pollici adatti all'alta densità da 1, 2 e almeno 3 RU;
  - 23) Staffa ad U aperta per installazione aerea di patch panel standard 19 pollici - altezza tra 5 e 10 RU;
  - 24) Patch panel ottico OS2 precaricato con 24 LC duplex Single Mode, standard 19" altezza 1 RU;
  - 25) Patch panel RJ45 S/FTP Cat. 6A. standard 19". Densità 48 Porte su 1RU (solo telaio);
  - 26) Frutti RJ45 per patch panel RJ45 S/FTP Cat. 6A;
  - 27) Sistema verticale da 45U a 47U, profondità 40 cm ( $\pm$  5 cm) per la guida e la gestione dei cavi di diverse larghezze;
  - 28) Telaio aperto per networking 19" da 45U a 47U, di diverse profondità e larghezze;
  - 29) Cassetto Adattatore MTP (F) - MTP (F) completo di almeno 6 porte;
  - 30) Accessori vari;
  - b) realizzazione di una applicazione dedicata denominata "Catalogo elettronico";
  - c) servizio opzionale di installazione dei prodotti di cui alla precedente lettera a).
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Sogei alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. I prodotti dovranno essere consegnati ed opzionalmente installati presso la sede principale della Sogei, sita in Roma via Mario Carucci 99, con accesso da via

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Mario Carucci 125-varco consegna merci.- o altra diversa sede di Sogei e/o dell'Amministrazione indicata in Capitolato Tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'Impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico \_\_\_\_\_.

4. L'Impresa, con almeno un giorno di anticipo rispetto al momento della consegna, dovrà comunicare tramite e-mail all'indirizzo [gestioneserviziausiliari@sogei.it](mailto:gestioneserviziausiliari@sogei.it) e, per conoscenza, anche al Direttore dell'esecuzione:
- a) ora e giorno previsti per la consegna;
  - b) targa dell'automezzo e nome del conducente/vettore;
  - c) un indirizzo e-mail e/o recapito telefonico;
  - d) l'indicazione del numero di repertorio del contratto;
  - e) il numero dell'Ordine di acquisto (ODA) predisposto dalla Sogei;
  - f) i dati identificati dei prodotti oggetto di consegna.

In caso contrario Sogei si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.

5. Tutte le consegne dei prodotti di cui al precedente comma 1 lettera a) dovranno risultare da appositi documenti di trasporto (DDT) che dovranno riportare quanto segue:
- a) la ragione sociale del Fornitore;
  - b) l'indicazione del numero di repertorio del contratto;
  - c) il numero dell'Ordine di acquisto (ODA) predisposto dalla Sogei;
  - d) il numero identificativo dell'ordine che viene assegnato dall'Impresa ad acquisto effettuato;
  - e) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi;
  - f) la data di effettiva consegna;
  - g) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi Sogei.

A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.

6. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto Sogei alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 5, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
7. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. \_\_\_\_\_.



*< in alternativa, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.300 comma 2 lettera a) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207>: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. \_\_\_\_\_.*

È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.

9. L'Impresa comunicherà alla Sogei, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 2 S

### DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a 48 mesi. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Sogei si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Sogei si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

## ARTICOLO 3 S

### OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) all'etichettatura dell'imballaggio sulla quale sia desumibile la tipologia e la quantità di merce contenuta, i riferimenti contrattuali e, per prodotti deperibili, la data di scadenza dichiarata dal produttore;
  - c) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali dell'Amministrazione;



- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Sogei. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Sogei.
- 4. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Sogei alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Sogei da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Sogei e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Sogei, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### ARTICOLO 4 S

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i  
CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)





## PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE

1. Sogei acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla data di firma del documento "Verbale di Consegna" di cui all'art. 7 S "Consegna e Installazione"; prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Sogei.

## ARTICOLO 5 S

### GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà dei prodotti e dei componenti materiali utilizzati per l'installazione.
2. L'Impresa garantisce espressamente che i prodotti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i prodotti di cui al comma 1 lettera a) saranno forniti con la "Garanzia di Componente" gratuita, di durata non inferiore ai 20 anni dalla data di consegna, emessa direttamente dal produttore, comprensiva della fornitura in sostituzione gratuita di componenti difettosi e dei costi di manodopera necessari al ripristino della piena funzionalità della rete.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Sogei restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno data di firma del documento "Verbale di Consegna" di cui all'art. 7 S "Consegna e Installazione".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Sogei, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 13 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## ARTICOLO 6 S

### SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i  
CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



## ARTICOLO 7 S

### CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di acquisto tramite l'applicazione del "Catalogo elettronico", fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) all'imballaggio delle prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) all'etichettatura dell'imballaggio sulla quale sia desumibile la tipologia e la quantità di merce contenuta, i riferimenti contrattuali e, per prodotti deperibili, la data di scadenza dichiarata dal produttore;
  - c) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali dell'Amministrazione;
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Ultimate le operazioni di consegna, l'Impresa dovrà consegnare alla Sogei il "Verbale di Consegna" comprovante l'avvenuta esecuzione di tutte le attività. Tale documento, firmato dal personale dell'Impresa e dal Direttore dell'esecuzione di Sogei, dovrà riportare la data di completamento delle operazioni e tutte le informazioni di dettaglio qualificanti l'oggetto della Fornitura stessa (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'elenco di beni, il luogo di fornitura, il codice di riferimento dell'Ordinativo di fornitura, ecc.).
3. La Sogei ha la facoltà di richiedere all'Impresa il servizio di installazione dei prodotti forniti.
4. Il servizio di installazione sarà, di norma, effettuato contestualmente alle attività di consegna dei prodotti.
5. La Sogei si riserva di richiedere il servizio di installazione successivamente all'emissione dell'ordinativo di Fornitura. L'Impresa avrà la facoltà di rifiutarne l'erogazione qualora tale richiesta avvenisse dopo 90 giorni dalla data di ordine del materiale per cui si richiede l'installazione.
6. All'atto dell'erogazione del servizio di installazione l'Impresa dovrà provvedere, con mezzi, materiali e personale specializzato propri, a:
  - a) installare integralmente i materiali nei locali indicati;



- b) garantire la continuità e le funzionalità dei sistemi preesistenti nel periodo di installazione delle nuove componenti, anche attraverso installazioni provvisorie;
  - c) garantire che qualora un'operazione di attivazione del sistema dovesse costituire causa di disservizio, dovrà essere possibile un ripristino immediato della condizione preesistente;
  - d) garantire che qualora gli interventi comportino una completa interruzione della attività lavorativa, dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività di Sogei e comunque concordati preventivamente con Sogei;
  - e) svolgere tutte le precedenti attività nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) a tutela sia dei propri dipendenti, sia del personale di Sogei e di chiunque altro si trovi nei locali dell'Amministrazione stessa.
7. Nel caso di installazione contestuale alla consegna, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data riportata nel "Verbale di Consegna" l'Impresa dovrà, salvo diversi accordi tra le parti, terminare il processo di installazione di tutti i prodotti, nonché renderli operativi, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. Nel caso di installazione differita rispetto alla data di consegna, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione dell'ordine eseguito dalla Sogei tramite l'applicazione del Catalogo elettronico l'Impresa dovrà terminare il processo di installazione di tutti i prodotti, nonché renderli operativi, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
9. Ultimate le operazioni di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Sogei il "Verbale di Installazione" comprovante l'avvenuta esecuzione di tutte le attività. Tale documento, firmato dal personale dell'Impresa e dal Direttore dell'esecuzione di Sogei, dovrà riportare la data di completamento delle operazioni e tutte le informazioni di dettaglio qualificanti l'oggetto del servizio (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'elenco di beni installati, il luogo di installazione, il codice di riferimento dell'Ordinativo di fornitura, ecc.).

## ARTICOLO 8 S

### CATALOGO ELETTRONICO

1. L'Impresa dovrà, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, rendere disponibile un'applicazione dedicata, denominata "Catalogo elettronico", fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Il Catalogo elettronico consentirà alla Sogei l'emissione di ordini relativi a: *i)* mera fornitura di materiali; *ii)* fornitura di materiali con contestuale installazione; *iii)* installazione di fornitura precedentemente acquistata.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i  
CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



3. Il Catalogo elettronico dovrà garantire almeno le funzionalità specificate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico.
4. La Sogei nominerà un'apposita commissione che verificherà e certificherà la rispondenza dell'applicazione alle funzionalità richieste. La commissione avrà il compito di produrre, al termine delle suddette verifiche, il documento di "Verifica funzionale".
5. Il Catalogo elettronico dovrà essere utilizzabile all'interno della seguente finestra di erogazione del servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 fino alle ore 18.00, festivi esclusi.
6. Eventuali interruzioni dell'applicazione dovranno essere comunicate preventivamente dall'Impresa al Direttore dell'esecuzione di Sogei, via e-mail, almeno 24 ore prima della data prevista. Contestualmente l'Impresa dovrà comunicare i tempi di ripresa del servizio.
7. In caso di indisponibilità prolungata dell'applicazione, l'ordinativo potrà essere comunque inviato all'Impresa via fax o via e-mail. Successivamente, alla ripresa della funzionalità dell'applicazione, l'Impresa si farà carico della immissione a sistema degli ordinativi trasmessi fuori linea.
8. L'Impresa si impegna a garantire che, per ciascun trimestre di riferimento, l'applicazione del Catalogo elettronico abbia una disponibilità nella finestra di erogazione del servizio pari almeno al 99%, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Saranno esclusi nel conteggio della disponibilità le eventuali interruzioni comunicate alla Sogei almeno 24 ore prima.
9. Sogei si riserva, in qualunque momento, di richiedere modifiche e/o integrazioni sull'applicazione del Catalogo elettronico formalizzando la richiesta mediante mail o fax. L'Impresa si impegna a realizzare, senza ulteriori aggravii economici per Sogei, quanto richiesto, entro 10 (dieci) giorni solari, salvo diversi accordi tra le parti, decorrenti dalla data di richiesta, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
10. La Sogei nominerà un'apposita commissione che verificherà e certificherà la rispondenza dell'applicazione alle nuove modifiche e/o integrazioni richiesti. La commissione avrà il compito di produrre, al termine delle suddette verifiche, il documento di "Verifica funzionale modifiche/integrazioni".

## **ARTICOLO 9 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Entro il termine di 2 (due) mesi decorrente dalla data riportata sul "Verbale di Consegna" di cui all'art. 7 S "Consegna e Installazione", i prodotti consegnati, saranno sottoposti a Verifica di conformità da parte della Sogei ai sensi degli artt. 312 e seguenti del DPR 207/2010.
2. Saranno considerati non conformi i prodotti che risulteranno differenti dai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel Capitolato

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i  
CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Tecnico e/o non esenti da difetti o vizi occulti e/o esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto etc.

3. Nei suddetti casi la Sogei provvederà ad effettuare il reso di tutti gli articoli non conformi, entro 2 (due) mesi dalla consegna stessa senza alcun addebito. In tal caso, l'Impresa dovrà procedere al ritiro ed alla sostituzione entro e non oltre i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese successivo alla data di richiesta, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, a fornire alla Sogei tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte di Sogei.
5. Su richiesta dell'Impresa, Sogei emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## ARTICOLO 10 S

### PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna dei prodotti di cui al precedente articolo 7 S "Consegna ed Installazione", comma 1, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di installazione, contestuale alla data di consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, Installazione", comma 7, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari al 5 per cento dell'ammontare del costo di installazione dovuto.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di installazione, differita rispetto alla data di consegna dei prodotti, di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, Installazione", comma 8, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari al 5 per cento dell'ammontare del costo di installazione dovuto.
4. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di rilascio dell'applicazione del Catalogo elettronico di cui al precedente articolo 8 S "Catalogo elettronico", comma 1, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.
5. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di rilascio delle modifiche e/o integrazioni dell'applicazione del Catalogo elettronico di cui al precedente articolo 8 S "Catalogo elettronico", comma 9, la Sogei applicherà all'Impresa una penale



- pari allo 0,1 per mille del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.
6. Per ogni 0,5 per cento di scostamento in diminuzione o frazione di esso, del valore della disponibilità dell'applicazione del Catalogo elettronico di cui al precedente articolo 8 S "Catalogo elettronico", comma 8, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.
  7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di ritiro e sostituzione di prodotti non conformi di cui al precedente articolo 9 S "Verifica di Conformità", comma 3, la Sogei applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.
  8. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Sogei nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.4 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
  9. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Sogei si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  10. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Sogei l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
  11. La Sogei, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
  12. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1, la Sogei ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 11 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari di fornitura ed installazione dei prodotti forniti riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_),



comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al netto di IVA, così suddiviso:

- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei prodotti di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) e lettera b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_);
  - b) Il corrispettivo contrattuale per l'installazione dei prodotti di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. Per ordinativi di fornitura di importo inferiore a € 5.000 (cinquemila), la Sogei corrisponderà all'Impresa un importo forfettario e omnicomprensivo, a copertura delle spese sostenute per l'attività di consegna, di cui al precedente art. 7 S, comma 1, pari a € 200 (duecento) euro.
  3. Per ordinativi di installazione relativi a forniture di importo inferiore a € 2.500 (duemilacinquecento), la Sogei corrisponderà all'Impresa, oltre al costo di installazione dovuto, un importo forfettario e omnicomprensivo aggiuntivo pari a € 200 (duecento).
  4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
  5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
  6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
  7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
  8. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
  9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 12 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura :
  - a) con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa data di firma del "Verbale di Consegna" di cui all'art. 7 S comma 2;
  - b) con riferimento alla realizzazione dell'applicazione di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa data di firma del documento "Verifica funzionale" di cui all'art. 8 S comma 4;
  - c) con riferimento all'installazione di cui all'art. 1S comma 1 lett. c) l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa data di firma del "Verbale di Installazione" di cui all'art. 7 S comma 9;
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Sogei della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
4. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
5. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Sogei procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Sogei, non produrrà alcun interesse.
7. La Sogei, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Sogei applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.





Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

8. Si precisa che :

-le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al relativo "Verbale di Consegna" e alla nota di rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);

-la fattura di cui al comma 1 lett. b) dovrà essere prodotta unitamente al relativo documento "Verifica funzionale";

-le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente al relativo "Verbale di installazione".

9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_, nonché il numero d'ordine che vi sarà successivamente comunicato. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione della fattura le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente le seguenti:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ricezione.fatture@pec.sogei.it. Nell'oggetto della pec dovrà essere specificato il nome del Fornitore, il numero e la data della fattura;
- tramite raccomandata A.R. all'indirizzo "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" - Ufficio Contabilità Fornitori, Via Mario Carucci, n. 99, 00143 Roma."

10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la Sogei riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dalla Sogei stessa in apposita comunicazione.

11. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.

12. Il bonifico, previo accertamento della Sogei della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Sogei entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Sogei, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

13. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Sogei. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
15. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

## ARTICOLO 13 S

### RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Sogei, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Sogei stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Sogei al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Sogei, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;



- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 19 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Sogei e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 9 G ;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Sogei, ai sensi del precedente art. 6 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 5 S "Garanzie", art. 9 S "Verifica di conformità" , art.10 S "Penali", art. 14 S - "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 8 G "Proprietà dei prodotti", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
16. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Sogei tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## ARTICOLO 14 S

### OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.



3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Sogei e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Sogei.
5. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Sogei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Sogei, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Sogei S.p.A.

L'Impresa

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Ing. Cristiano Cannarsa

il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 7 S - Consegna ed Installazione;

Articolo 8 S - Catalogo Elettronico;

Articolo 9 S - Verifica di conformità;

Articolo 10 S - Penali;

Articolo 11 S - Corrispettivo;

Articolo 12 S - Fatturazione e pagamento;

Articolo 13 S - Risoluzione;

Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 2 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;

Articolo 3 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 8 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 11 G - Cauzione ;

Articolo 12 G - Recesso ;

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa ;

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 16 G - Subappalto ;

Articolo 17 G - Foro esclusivo ;

Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione ;

Articolo 20 G - Codice etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura e l'installazione di componenti per il cablaggio e servizi correlati per i  
CED di SOGEI

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Speciali)



Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

Articolo 22 G- Subingresso nel contratto

L'Impresa  
il legale rappresentante

---